

FARMACIE - AZIENDE PRIVATE

| PARTI CONTRAENTI | STIPULA | DECORRENZA | SCADENZA |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Datoriali FEDERFARMA | 7 SETTEMBRE 2021 | 7 SETTEMBRE 2021 | Economica 31 AGOSTO 2024 |
| Sindacali FILCAMS-CGIL, FISA-SCAT-CISL, UILTUCS-UIL | | | Normativa 31 AGOSTO 2024 |

LIVELLI E QUALIFICHE

| Livello | Descrizione |
|---------|--|
| Q1 | Direttore responsabile di farmacia (ex 1° S dopo 24 mesi) |
| Q2 | Farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, che possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più mansioni di cui all'articolo 4 del CCNL. |
| Q3 | Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. |
| 1° | Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. |
| 2° | Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori. |
| 3° | Lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. |
| 4° | Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita nonché lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze e capacità tecnico-pratiche. |
| 5° | Lavoratori che compiono lavori qualificati per l'esecuzione della quale sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche. |
| 6° | Lavoratori che svolgono attività di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche. |

PARAMETRI CONTRATTUALI

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| Divisori | Giornaliero | 26 |
| | Orario | 173 |
| Mensilità | Tredicesima | Una mensilità aggiuntiva da corrisondersi in coincidenza con il Natale. |
| | Quattordicesima | Una mensilità aggiuntiva da corrisondersi il 1° luglio. |

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

| | | |
|---|--|----------------|
| Numero massimo | 15 | |
| Frequenza | biennale | |
| Decorrenza | Decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. | |
| Passaggi di livello | Disciplina contrattuale non prevista. | |
| Importi | Livello | Importo |
| | 1°S | 25,82 |
| | 1° | 25,31 |
| | 2° | 23,24 |
| | 3° | 22,72 |
| | 4° | 20,66 |
| | 5° | 20,14 |
| 6° | 19,63 | |
| Nota | | |
| <i>L'accordo 7 settembre 2021 introduce l'Area Q in sostituzione del livello 1°S, ma non ha modificato la disciplina degli scatti di anzianità. Si ritiene che al livello Q1 corrisponda l'importo previsto in precedenza per il livello 1°S, mentre ai livelli Q2 e Q3 corrisponda l'importo previsto per il 1° livello.</i> | | |

INDENNITÀ

| | |
|--|---|
| Indennità speciale quadri | Al farmacista Direttore di farmacia (Q1, Q2 e Q3 dopo 12 anni di servizio), ed al farmacista collaboratore (Q2 e Q3 con 2 anni di servizio) va corrisposta un'indennità legata all'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" (ISQ) pari a <ul style="list-style-type: none">◆ 130,00 euro per il livello Q1, Q2 dopo 12 anni di servizio e Q3 dopo 12 anni di servizio;◆ 100,00 euro per il Q2 dopo 2 anni di servizio e Q3 dopo 2 anni di servizio. |
| Servizio notturno con reperibilità fuori farmacia | in caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, successivo al normale servizio diurno, un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre ad un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla tariffa nazionale. |
| Servizio notturno domenicale nel riposo | In caso di servizio notturno domenicale o nel giorno di riposo settimanale, con reperibilità fuori farmacia, per periodi di reperibilità inferiori al mese spetta un compenso pari al 12% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria. |
| Compenso COVID | In via sperimentale legata alla durata del CCNL 7 settembre 2021, con riferimento all'attività di vaccinazione affidata dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, viene stabilito un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi per ogni vaccinazione effettuata dal farmacista. Allo stesso è concessa, in alternativa, la facoltà di optare per un compenso forfettario nella misura di 200,00 euro lordi annui. |

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

| | |
|----------------------------|--|
| Premio di risultato | La contrattazione di secondo livello non prevede specifici riflessi economici. |
|----------------------------|--|

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

| Livello | Durata |
|---------|-----------|
| 1°S | 90 giorni |
| 1° | 90 giorni |
| 2° | 60 giorni |
| 3° | 45 giorni |
| 4° | 45 giorni |
| 5° | 15 giorni |
| 6° | 15 giorni |

Note

Il periodo di prova si intende espresso in giorni di calendario.

L'accordo 7 settembre 2021 introduce l'Area Q in sostituzione del livello 1°S, ma non ha modificato la disciplina del periodo di prova. Si ritiene che al livello Q1 corrisponda la durata prevista in precedenza per il livello 1°S, mentre ai livelli Q2 e Q3 la durata prevista per il 1° livello.

ORARIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Orario normale di lavoro | Il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni e mezzo, e nell'arco di 7 giorni è possibile effettuare un massimo di 48 ore comprese quelle di straordinario, da calcolarsi come media su un arco di 12 mesi. |
| Flessibilità | Nell'arco di 16 settimane potranno essere prestate fino ad un massimo di 46 ore settimanali in modo che nell'arco dell'anno sia garantita la media di 40 ore settimanali. |
| Banca ore | Disciplina contrattuale non prevista |

ROL E FESTIVITÀ

| | |
|---------------------|---|
| Rol | <p>Sono previste 40 ore annue di riduzione di orario da fruirsi come permessi retribuiti. Il mancato godimento di tali permessi entro l'anno di maturazione comporta la monetizzazione o l'eventuale fruizione non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>Nei confronti di tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 da parte di titolari di farmacie fino a 40 dipendenti, fatta salva la fruizione delle ore di permesso spettanti per le ex festività, le 40 ore annuali di permesso retribuito sono riconosciute in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 50% decorsi 3 anni dall'assunzione;◆ 100% decorsi 6 anni dall'assunzione. <p>In merito al calcolo degli anni di servizio sarà considerato anche il servizio prestato presso altre farmacie. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi decorrerà dalla data di prima assunzione, tenendo conto esclusivamente dei periodi di iscrizione nel LUL successivi al 1° novembre 2021.</p> <p>Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ assunti a termine entro il 31 ottobre 2021, il cui contratto sia trasformato a tempo indeterminato;◆ apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021 e confermati in servizio. |
| Ex Festività | Sono previste 32 ore annue di permessi retribuiti per ex festività. |
| Festività | Nel caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni festivi. |

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

| Tipologia | % |
|---|-----|
| Lavoro straordinario diurno | 20% |
| Lavoro straordinario festivo | 30% |
| Lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6) | 40% |
| Lavoro domenicale per turno | 13% |
| Note | |
| <i>Per lavoro notturno o festivo non si intende quello svolto in regolari turni</i> | |

☐ SERVIZIO NOTTURNO

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| Servizio a porte aperte | Prime 8 ore lavorate | Maggiorazione del 20% |
| | Ore successive | Quote orarie + maggiorazione del 20% |
| Servizio a porte chiuse | Prime 8 ore lavorate | Maggiorazione del 16% |
| | Ore successive | Quote orarie + maggiorazione del 10% |
| Note | | |
| <i>È definito servizio notturno quello prestato oltre l'ora di chiusura serale della farmacia e entro l'ora di apertura mattutina.</i> | | |

FERIE

| | |
|------------------|--|
| Durata | Sono previsti 26 giorni lavorativi di ferie all'anno |
| Fruizione | La settimana lavorativa va considerata dal lunedì al sabato, qualsiasi sia la distribuzione dell'orario di lavoro. |

PREAVVISO

| Livello | Durata |
|---|-----------|
| 1°S | 90 giorni |
| 1° | 90 giorni |
| 2° | 60 giorni |
| 3° | 45 giorni |
| 4° | 45 giorni |
| 5° | 15 giorni |
| 6° | 15 giorni |
| Note | |
| <i>I periodi riportati si intendono di calendario e decorrono dalla metà o dalla fine di ogni mese.</i> | |
| <i>Il laureato che vinca un concorso pubblico per aprire ed esercitare in una farmacia, ha diritto ad una riduzione del periodo di preavviso, dai 90 giorni previsti a soli 30 giorni.</i> | |
| <i>L'accordo 7 settembre 2021 introduce l'Area Q in sostituzione del livello 1°S, ma non ha modificato la disciplina del preavviso. Si ritiene che al livello Q1 corrisponda la durata prevista in precedenza per il livello 1°S, mentre ai livelli Q2 e Q3 la durata prevista per il 1° livello.</i> | |

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

| | |
|------------------|--|
| Durata | Ai lavoratori che contraggono matrimonio spetta un periodo di 15 giorni di calendario in cui sarà corrisposta la normale retribuzione. |
| Fruizione | La fruizione è continuativa e andrà richiesta di norma almeno con un mese di preavviso. |

MATERNITÀ

| | |
|-------------------------------|--|
| Maternità obbligatoria | Durante il periodo di gravidanza e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico previsto dalla legge, che il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS. |
| Congedo Parentale | Disposizioni a norma di legge. |

MALATTIA

| Durata dell'assenza | Percentuale della retribuzione | Conservazione del posto |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Fino al 3° giorno | 100% | 180 giorni nell'anno solare |
| Dal 4° al 20° giorno | 80% | |
| Dal 21° giorno | 100% | |
| Note | | |
| <i>Eccezion fatta per il periodo di carenza (primi 3 giorni d'evento), il trattamento economico corrisposto dalle aziende si intende d'integrazione a quello corrisposto dall'INPS.</i> | | |
| <i>Il datore sarà tenuto ad integrare i soli periodi indennizzati dall'Istituto.</i> | | |

INFORTUNIO

| Durata dell'assenza | Percentuale della retribuzione | Conservazione del posto |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Fino al 180° giorno | 100% | 180 giorni nell'anno solare |
| Note | | |
| <i>Eccezion fatta per il periodo di carenza (primi 3 giorni d'evento), il trattamento economico corrisposto dalle aziende si intende d'integrazione a quello corrisposto dall'INAIL.</i> | | |
| <i>Il datore sarà tenuto ad integrare i soli periodi indennizzati dall'Istituto.</i> | | |

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Permessi studio | Disciplina contrattuale non prevista. |
| Decesso di familiari e affini | In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi. |

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

| | |
|---|---|
| Lavoro supplementare | Retribuito con una maggiorazione oraria del 25%. |
| Clausole elastiche | La variazione in aumento della prestazione part-time potrà avvenire nel limite di una prestazione settimanale massima di 35 ore. le ore di incremento di orario verranno retribuite con una maggiorazione ulteriore rispetto alla quota oraria, pari al 10% della retribuzione. |
| Note | |
| <i>Qualora le ore di lavoro supplementare fossero svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno detta prestazione verrà compensata con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%.</i> | |
| <i>Qualora la prestazione lavorativa superasse l'orario ordinario del full-time, in luogo della maggiorazione del 25% verrà erogata la maggiorazione del 30% per le sole ore eccedenti l'orario ordinario del tempo pieno.</i> | |

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

| | | |
|---|---|---|
| Limiti quantitativi | Percentuale | 20% del numero di lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e comunque almeno un lavoratore |
| | Esclusioni | A norma di legge |
| Intervalli e deroga assistita | 5 proroghe nell'arco di 36 mesi e deroga assistita di massimo 12 mesi, mentre gli intervalli temporali sono pari a 10 gg se durata inferiore a 6 mesi, 20 gg se superiore | |
| Note | | |
| <i>In riferimento alle proroghe, quanto indicato si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a termine instaurati successivi al 25 giugno 2015.</i> | | |

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

| | |
|----------------------------|--|
| Sfera applicativa | Dal 1° al 4° livello |
| Scatti di anzianità | Disposizione contrattuale assente. |
| Attività formativa | Non potrà essere inferiore a <ul style="list-style-type: none">◆ 66 ore medie annue per il farmacista collaboratore;◆ 46 ore medie annue per il magazziniere e contabile d'ordine;◆ 56 ore medie annue per il commesso. Inoltre è prevista la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali così come prevista dalle normative regionali. |

DURATA MASSIMA

| Livello finale | Durata |
|--|---------------|
| 1° | 36 mesi |
| 4° | |
| Note | |
| <i>L'Accordo prevede che l'apprendistato sia stipulabile per tutte le mansioni dei livelli dal 1° (farmacista collaboratore) al 4° livello ma la tabella allegata al CCNL riporta l'inquadramento e la relativa divisione in periodi solo per il 1° livello e per le mansioni indicate che hanno inquadramento finale al IV livello.</i> | |
| <i>Nulla viene disposto in relazione all'inquadramento e all'eventuale suddivisione in periodi dell'apprendistato per il raggiungimento dei livelli 2° e 3°.</i> | |

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

| Livello finale | Livello intermedio | |
|--|--------------------|------------------|
| | Fino al 12° mese | Fino al 36° mese |
| 1° | 1° | 1° |
| 4° | 6° | 5° |
| Note | | |
| <i>L'Accordo prevede che l'apprendistato sia stipulabile per tutte le mansioni dei livelli dal 1° (farmacista collaboratore) al 4° livello ma la tabella allegata al CCNL riporta l'inquadramento e la relativa divisione in periodi solo per il 1° livello e per le mansioni indicate che hanno inquadramento finale al IV livello.</i> | | |
| <i>Nulla viene disposto in relazione all'inquadramento e all'eventuale suddivisione in periodi dell'apprendistato per il raggiungimento dei livelli 2° e 3°.</i> | | |

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

| Fondo FONTE | | | |
|---|---------------|--------------|-----------|
| Tipologia lavoratore | Contribuzione | | Quota TFR |
| | c/datore | c/dipendente | |
| Lavoratori già occupati al 28/04/1993 | 0,55% | 0,55% | 50% |
| Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 | 1,05% | 1,05% | 100% |
| Note | | | |
| <i>È prevista una quota d'iscrizione pari a complessivi 10 euro di cui 2 a carico del lavoratore.</i> | | | |

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time,

L'Assemblea di FEDERFARMA nella riunione del 6 luglio 2022, ha definitivamente approvato la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private. Nelle more dell'espletamento delle successive incombenze amministrative, sarà garantita l'erogazione delle relative prestazioni assistenziali mediante UniSalute ed il Fondo "Reciproca SMS".

Le OO.SS. hanno comunicato che FASIFAR è il Fondo contrattuale di assistenza sanitaria e, in attesa della sua piena operatività i lavoratori potranno chiedere le prestazioni, per il tramite della Cassa Reciproca SMS, che potrà rimborsare le prestazioni anche arretrate a far data dal 1° gennaio 2022.

Solo l'iscrizione presso l'ente di assistenza sanitaria individuato dalle Parti stipulanti il CCNL rappresenta adempimento del CCNL stesso, così come unicamente a fronte di essa il contributo versato dall'azienda:

- non è computabile nel TFR,
- è sostitutivo di un equivalente aumento salariale ed è considerato parte del trattamento economico complessivo previsto dal CCNL.

L'eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la stessa farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento, ossia erogazione al lavoratore di un EDR pari a 25,00 euro lordi mensili (per 14 mensilità), oltre il risarcimento di eventuali danni.

FEDERFARMA, con Circolare n. 330 del 13 luglio 2022, ha reso nota l'attivazione della procedura per il versamento, da parte dei titolari di farmacia, dei contributi obbligatori all'assistenza sanitaria integrativa, con le istruzioni in merito alle modalità ed ai termini di tale versamento in Allegato alla Circolare stessa.

RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi della paga base risultano i seguenti:

FARMACIE PRIVATE

| Livello | Paga base dal 1° novembre 2021 | Contingenza | Elemento distinto retribuzione |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Q1 | 1.668,97 | 536,07 | 10,33 |
| Q2 + 12 anni | 1.499,19 | 530,45 | 10,33 |
| Q2 + 2 anni | 1.499,19 | 530,45 | 10,33 |
| Q3 + 12 anni | 1.429,19 | 530,45 | 10,33 |
| Q3 + 2 anni | 1.429,19 | 530,45 | 10,33 |
| 1° | 1.429,19 | 530,45 | 10,33 |
| 2° | 1.215,92 | 521,63 | 10,33 |
| 3° | 1.130,17 | 519,00 | 10,33 |
| 4° | 1.017,02 | 515,40 | 10,33 |
| 5° | 898,97 | 512,07 | 10,33 |
| 6° | 807,81 | 509,11 | 10,33 |

I lavoratori inquadrati ai livelli Q1, Q2 (dopo 12 anni di servizio) e Q3 (dopo 12 anni di servizio) hanno diritto ad un'indennità speciale quadri (ISQ) pari a 130 euro, per 14 mensilità; quelli inquadrati ai livelli Q2 (dopo 2 anni di servizio) e Q3 (dopo 2 anni di servizio) hanno diritto ad un'indennità speciale quadri (ISQ) di 100 euro, sempre per 14 mensilità. Le anzianità di servizio utili al riconoscimento di tali indennità devono essere maturare nel libretto 1° o nell'area Q.

FARMACIE RURALI SUSSIDIATE

| Livello | Paga base dal 1° dicembre 2012 | Contingenza | Elemento distinto retribuzione |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Q1 | 1.602,21 | 536,07 | 10,33 |
| Q2 + 12 anni | 1.439,22 | 530,45 | 10,33 |
| Q2 + 2 anni | 1.439,22 | 530,45 | 10,33 |
| Q3 + 12 anni | 1.372,02 | 530,45 | 10,33 |
| Q3 + 2 anni | 1.372,02 | 530,45 | 10,33 |
| 1° | 1.372,02 | 530,45 | 10,33 |
| 2° | 1.167,28 | 521,63 | 10,33 |
| 3° | 1.084,97 | 519,00 | 10,33 |
| 4° | 976,33 | 515,40 | 10,33 |
| 5° | 863,01 | 512,07 | 10,33 |
| 6° | 775,49 | 509,11 | 10,33 |

I lavoratori inquadrati ai livelli Q1, Q2 (dopo 12 anni di servizio) e Q3 (dopo 12 anni di servizio) hanno diritto ad un'indennità speciale quadri (ISQ) pari a 130 euro, per 14 mensilità; quelli inquadrati ai livelli Q2 (dopo 2 anni di servizio) e Q3 (dopo 2 anni di servizio) hanno diritto ad un'indennità speciale quadri (ISQ) di 100 euro, sempre per 14 mensilità. Le anzianità di servizio utili al riconoscimento di tali indennità devono essere maturare nel libretto 1° o nell'area Q.